

Contratto di conferimento dell'incarico di

Consulente del Datore di Lavoro per il servizio di Prevenzione e Protezione della Salute e Sicurezza nel Lavoro (D. Lgs. n. 81/08)

RSPP Esterno

TRA

L' "Ordine Professione Ostetrica Interprovinciale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza" con sede legale in **Via Monte Nero, 43/B a Venezia Mestre**, Codice Fiscale n. 90148690275 (denominata la "Committente"), in persona del Datore di Lavoro **GUARINONI BARBARA**, nata a Venezia il 04/08/1968, Codice Fiscale GRNBBR68M44L736O (di seguito definito anche il "Datore di Lavoro"),

legittimato a dare esecuzione a quanto previsto nel presente contratto

E

il Dott. **Leonardo Sordo**, nato a Padova, il 07/03/1966, della ditta "**SL Studio SRL**" con sede a Selvazzano Dentro (PD) in Via Diaz, 28 Codice Fiscale, P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Padova al n. 04879210286, denominato il "Prestatore" (di seguito definito anche "Consulente" oppure "RSPP" del servizio di prevenzione e protezione),

di seguito congiuntamente "le Parti",

PREMESSO CHE

- La Committente svolge la seguente attività:

vigilanza deontologica e disciplinare, tutela le prerogative, l'indipendenza ed il decoro della professione ed assume il ruolo di rappresentanza della stessa a livello locale

La Committente richiede le prestazioni professionali del Consulente per le seguenti sedi operative:

• **Sede amministrativa di via Monte Nero 43/B a Venezia Mestre**

La Committente dichiara che non si avvale del Medico Competente, in quanto non sono presenti rischi per la salute per i dipendenti.

- Il Prestatore dichiara di possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi valutati e presenti sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, 32 del D. Lgs n. 81/08 e a tale fine allega al presente contratto la documentazione attestante il suddetto ruolo impegnandosi a frequentare i corsi di aggiornamento previsti dalla norma.

- Tra le Parti sono già intercorse trattative ed intese verbali per concordare la prestazione di servizi professionali da parte del Prestatore nell'attività di Consulente e/o di RSPP.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse e allegati

Le "Premesse" e gli "Allegati" sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente contratto, relativamente all'incarico di Consulente e di RSPP, costituisce l'unico documento efficace tra le Parti e sostituisce ogni altro accordo scritto o intesa verbale tra le stesse.

2. Oggetto

Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali del Prestatore, con il presente accordo conferisce al Prestatore, che accetta, l'incarico di Consulente e di RSPP per le sedi operative indicate in premessa.

Il Prestatore supporterà, su richiesta specifica, il Datore di Lavoro. L'RSPP avrà il compito di svolgere le funzioni proprie del Servizio di Prevenzione e Protezione, che sono:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborazione, per quanto di competenza, sia delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/08, sia dei sistemi di controllo di tali misure (vedi allegato A);
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proposte relative ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/08 (vedi allegato B);
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 81/08 (vedi allegato C);

3. Obblighi della Committente

La Committente, avendo presenti le necessità professionali del Prestatore, dovrà collaborare fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.

In particolare la Committente, proprio al fine di consentire al Prestatore di svolgere al meglio i propri compiti si obbliga a fornire via fax, o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata, tutte le informazioni utili relativamente a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive;
- dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- prescrizioni degli organi di vigilanza;
- nominativi dei neo-assunti;
- variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli ambienti di lavoro che dovessero intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.

In particolare la Committente si obbliga a fornire informazioni relativamente a modifiche o cambiamenti della su menzionata casistica entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta modifica o cambiamento con le medesime modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

La Committente dichiara di acconsentire a che il Prestatore possa usufruire di idonea ed adeguata documentazione e supporti tecnici (es. incontri con personale delle sedi operative) tutte le volte che sarà ritenuto necessario dal Prestatore medesimo.

La Committente si impegna a convocare e presiedere, entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una riunione con il Prestatore in cui dovranno essere specificate:

- a) le modalità di svolgimento delle visite annue che il Prestatore dovrà effettuare presso le sedi operative, sufficienti a non compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- b) i rischi a cui i lavoratori sono sottoposti;
- c) le modalità di controllo degli stessi.

4. Obblighi del Prestatore

Il Prestatore, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario nei confronti della Committente.

Ad ogni modo, il Prestatore, pur rimanendo vincolato alla prestazione oggetto del presente contratto, avrà la facoltà di avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del Prestatore e sotto la sua responsabilità, e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti della Committente.

Il Prestatore si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta la Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo.

Il Prestatore, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di Consulente e/o RSPP conformemente al vigente dettato normativo.

5. Compenso

In base all'art. 2233 del Cod. Civile ed alla luce dell'importanza dell'attività richiesta per lo svolgimento delle attività sopra descritte e al decoro della professione svolta dal Prestatore, la Committente si obbliga irrevocabilmente a corrispondere al Prestatore, per lo svolgimento dell'attività di Consulente e/o RSPP durante il periodo di efficacia del presente contratto, una somma complessiva pari a

€ 500,00 (Euro Cinquecento/00) annuali,
--

oltre oneri accessori di legge (IVA).

Tale somma dovrà essere corrisposta dalla Committente al Prestatore, in due soluzioni, a seguito di emissione di regolare fattura (o preavviso di fatturazione).

6. Rimborsi

La Committente si obbliga a rimborsare al Prestatore tutte le spese sostenute durante lo svolgimento della propria attività così come definita nel presente accordo, previa esibizione di fattura, o di altro documento fiscale equivalente, per un importo comunque non superiore a € 500,00 (Euro Cinquecento/00).

7. Riservatezza

Il Consulente tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e dal Committente come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

8. Materiali e documentazione

La Committente provvederà a fornire al Prestatore tutto il materiale necessario allo svolgimento dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al Prestatore sarà concesso l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all'incarico.

Alla scadenza del presente accordo, il Prestatore dovrà restituire la suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso.

9. Durata

Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia

a partire dal 01/01/2021 e cesserà di produrre i suoi effetti il 31/12/2022.

Il presente contratto sarà rinnovato automaticamente per un ulteriore anno e avrà efficacia qualora non intervenga disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra con lettera raccomandata A/R, o posta elettronica certificata, entro 60 gg. (sessanta giorni) prima della scadenza sopraindicata.

10. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate:

- qualora la Committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 3, 5 e 6 del presente contratto;
- qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 del presente contratto ed assunti verso la Committente.

11. Modifiche

Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

12. Interpretazione

I titoli degli articoli del presente accordo hanno il solo scopo di riferimento e non influenzeranno in alcun modo il significato o l'interpretazione del presente contratto.

13. Tolleranza

Il mancato esercizio di una delle Parti in una o più occasioni, dei propri diritti a fronte di qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte, non potrà essere considerata come rinuncia a tali diritti o acquiescenza a qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte.

14. Comunicazioni

Qualsiasi avviso o comunicazione scritta attinente al presente contratto sarà inoltrata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

- Committente: **“Ordine Professione Ostetrica Interprovinciale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza”**: Via Monte Nero, 43/B - 30171 Venezia Mestre
- Prestatore: dott. Leonardo Sordo, c/o “SL Studio SRL”, via Diaz, 28 – 35030 Selvazzano Dentro (PD)

oppure tramite posta elettronica certificata agli indirizzi:

- Committente: **“Ordine Professione Ostetrica Interprovinciale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza”**: ostetricheveneziale@legalmail.it
- Prestatore: Dott. Leonardo Sordo: leonardo.sordo@pec.it

15. Clausola compromissoria

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente contratto il Foro competente a decidere sarà quello di Padova

16. Richiamo normativo

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e della vigente normativa.

Selvazzano Dentro, 28/12/2020

Firma della Committente

Firma del Prestatore


SL STUDIO S.R.L.
35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
C.F. e P.IVA 04879210286
Reg. Imp. 04879210286 - Numero REA 425372
www.leonardosordo.it

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342, c.c. il Prestatore dichiara di avere attentamente letto e di accettare specificamente il contenuto delle seguenti clausole del presente contratto:

Art. 4 - Obblighi del Prestatore

Art. 5 - Compenso

Art. 9 - Durata

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Art. 15 - Clausola compromissoria

Il Prestatore


SL STUDIO S.R.L.
35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
C.F. e P.IVA 04879210286
Reg. Imp. 04879210286 - Numero REA 425372
www.leonardosordo.it

ALLEGATO A

Trascrivere il contenuto dell'art. 28, comma 2 del D. Lgs. n. 81/08.

art. 28, comma 2

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione **può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato,** e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. **La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;**
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

ALLEGATO B

Trascrivere il contenuto dell'art. 35 del D. Lgs. n. 81/08.

Art. 35.

(Riunione periodica)

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

43

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente, ove nominato;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

ALLEGATO C

Trascrivere il contenuto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 81/08.

Art. 36.

(Informazione ai lavoratori)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.